

**Roma, 24 marzo 2010**  
**Prot. 99**

**CIRCOLARE N. 23 / 2010**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**GV**

**PERSONALE**

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Contributo di malattia e disoccupazione IACP – ex Enti trasformati.**

E' a conoscenza di codesti Enti Associati, siano questi IACP che Aziende trasformate, che l'art.20, comma 2 del d.l. 112/2008 ha imposto alle "Imprese dello Stato", degli Enti Pubblici Economici e degli Enti Locali privatizzati e a capitale misto, l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione di maternità e quella della malattia per gli operai.

Poiché sono sorti immediatamente dei problemi in ordine all'applicabilità agli IACP e Aziende trasformate, stante la veste giuridica dei soggetti individuati dal citato art.20 che non coincide perfettamente con la natura dei nostri Enti, la scrivente Associazione ha provveduto ad esprimere il proprio "punto di vista" con la circolare n.54 del 20 maggio 2009, e successivamente a proporre al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali istanza di interpello di cui alla circolare n.85 del 6 agosto 2009, istanza riproposta per il perdurante silenzio del Ministero, il 1° febbraio 2010 (vedasi circolare n.5 del 1° febbraio 2010).

A tuttora non è pervenuta alcuna risposta, ma siamo venuti a conoscenza di una circolare dell'INPDAP – Direzione centrale delle Entrate, Ufficio I – che a seguito di una Conferenza dei Servizi presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali in data 27 maggio 2009, ha emesso la nota operativa n.18 del 22 dicembre 2009 (che si allega).

Dalla lettura della stessa si evidenzia che tra i destinatari della norma (art.20, D.L. 112/2008) sono compresi a titolo meramente indicativo gli ex IACP con esclusione di tutti gli organismi non aventi natura di impresa.

Pertanto, le imprese così individuate sono tenute a versare, dal 1° gennaio 2009, la contribuzione per maternità e malattia (quest'ultima per i soli lavoratori con qualifica di operaio).

E' giocoforza che a fronte dei contributi versati, a decorrere dalla stessa data, l'INPS è tenuta ad erogare ai dipendenti delle Imprese di cui trattasi, le prestazioni

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

economiche di maternità secondo la normativa in vigore, e per il solo personale operaio, le indennità giornaliere di malattia.

La nota poi affronta il problema del versamento all'INPDAP del differenziale del trattamento economico contrattuale corrisposto qualora sia superiore alle indennità erogate dall'INPS, per i periodi di maternità e malattia.

Rilevato che l'interpello posto da questa Associazione al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali non ha a tutt'ora ottenuto risposta, ma lo stesso Ministero ha ospitato la Conferenza citata dalla nota operativa n.18 del 22.12.2009 dell'INPDAP e nella quale si era data una risposta ai destinatari della norma del D.L. 112/2008, si deduce quanto segue:


- corre in capo agli ex IACP l'obbligo di versare il contributo per la disoccupazione involontaria (l'interpello dell'Associazione sostiene però la non debenza);
- è dovuta pure, a partire dal 1° gennaio 2009, la contribuzione per la sola maternità per tutti i dipendenti e quella di malattia per i soli lavoratori con qualifica di operaio.

Si è comunque in attesa di un riscontro al nostro interpello, che a differenza di quelli presentati all'Agenzia delle Entrate, non ha un termine perentorio per ottenere una risposta!

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale

Venanzio Gizzi



**Allegati:** c.d.s.